

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2012

che modifica gli allegati della decisione 2006/766/CE per quanto concerne le voci negli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2012) 7696]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/692/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In forza del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato conformemente al regolamento suddetto.
- (2) Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che nel compilare o nell'aggiornare tali elenchi si tenga conto dei controlli UE eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie fornite dalle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità o l'equivalenza rispetto alla normativa dell'Unione in materia di mangimi e alimenti e di salute degli animali, come specificato nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾.
- (3) La decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca ⁽³⁾ elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri cui è fatto riferimento nel regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che siffatti prodotti esportati nell'Unione rispettano le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell'Unione per tutelare la salute dei consumatori. In particolare, l'allegato I della suddetta decisione elenca i paesi

terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini, mentre l'allegato II elenca i paesi terzi e i territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano. Negli elenchi sono indicate anche le limitazioni stabilite per dette importazioni da taluni paesi terzi.

- (4) La Commissione ha eseguito un'ispezione in Croazia dal 23 novembre al 2 dicembre 2010 allo scopo di esaminare i sistemi di controllo della produzione di molluschi bivalvi vivi destinati all'esportazione nell'Unione. Le diverse carenze individuate in quell'occasione sono state successivamente colmate. I sistemi di controllo utilizzati in tale paese terzo forniscono attualmente garanzie sufficienti ad assicurare una adeguata tutela della salute dei consumatori in merito ai molluschi bivalvi esportati dalla Croazia nell'Unione. La Croazia deve quindi essere inclusa nell'elenco dell'allegato I della decisione 2006/766/CE.
- (5) La Commissione ha eseguito un'ispezione nel Brunei dal 25 al 28 aprile 2012 per valutare i sistemi di controllo applicati alla produzione di prodotti della pesca destinati all'esportazione nell'Unione. Durante l'ispezione non sono state individuate carenze tali da avere ripercussioni significative sulla tutela della salute dei consumatori riguardo alla produzione di prodotti dell'acquicoltura. Il Brunei deve pertanto essere incluso nell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato II della decisione 2006/766/CE, con l'indicazione che da tale paese sono autorizzate le importazioni nell'Unione unicamente di prodotti dell'acquicoltura.
- (6) La Commissione ha eseguito un'ispezione in Togo dall'8 all'11 giugno 2009. I controlli ufficiali e i certificati di igiene per l'esportazione di astici vivi sono risultati soddisfacenti, mentre sono state rilevate carenze nel sistema di controllo di prodotti della pesca affumicati destinati all'esportazione nell'Unione. In considerazione di tali carenze, il Togo è stato incluso nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2006/766/CE, come modificata dalla decisione 2009/951/UE della Commissione ⁽⁴⁾, con l'indicazione che da tale paese sono autorizzate le importazioni nell'Unione unicamente di astici vivi.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 70.

- (7) Le carenze individuate durante la visita d'ispezione della Commissione in Togo sono state successivamente affrontate e risolte. Sono stati introdotti sistemi di controllo per effettuare analisi microbiche e chimiche sui prodotti della pesca affumicati. Relazioni analitiche e altre informazioni trasmesse dall'autorità competente forniscono garanzie sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela della salute dei consumatori per tutti i prodotti della pesca destinati al consumo umano, diversi da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, esportati dal Togo nell'Unione.
- (8) A seguito di una riforma interna del Regno dei Paesi Bassi, entrata in vigore il 10 ottobre 2010, le Antille olandesi hanno cessato di esistere come paese autonomo di tale Regno. Alla stessa data, Curaçao e Sint Maarten hanno acquisito lo status di paesi autonomi del Regno dei Paesi Bassi, mentre Bonaire, Sint Eustatius e Saba sono diventate municipalità speciali della parte europea del Regno dei Paesi Bassi.
- (9) Bonaire, Sint Eustatius e Saba restano tuttavia inclusi nell'elenco dei paesi e dei territori d'oltremare di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Essi costituiscono pertanto paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato.
- (10) L'applicazione dei trattati per tali territori che rientrano nella parte europea del Regno dei Paesi Bassi è assicurata dai Paesi Bassi e i compiti dell'autorità competente in ambito sanitario in tali municipalità speciali sono assolti dalle autorità competenti dei Paesi Bassi. Queste ultime hanno presentato alla Commissione informazioni comprovanti che il sistema di controllo sanitario in essere a Bonaire, Sint Eustatius e Saba offre sufficienti garanzie di osservanza delle disposizioni stabilite dall'Unione. Dalle informazioni trasmesse risulta altresì che tali autorità hanno gli stessi poteri giuridici di eseguire controlli di cui disponeva l'autorità competente delle Antille olandesi e che gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare gli stessi obblighi. Inoltre, in base a queste informazioni, i controlli sanitari ufficiali in tali municipalità speciali proseguono agli stessi livelli del periodo antecedente la dissoluzione delle Antille olandesi.
- (11) La decisione 2006/766/CE deve essere modificata di conseguenza.

- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/766/CE è così modificata:

- 1) nell'allegato I, tra le voci relative alla Groenlandia e alla Giamaica è inserita la seguente voce:

«HR	CROAZIA	Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione.»;
-----	---------	--

- 2) l'allegato II è così modificato:

- a) tra le voci relative al Benin e al Brasile è inserita la seguente voce:

«BN	BRUNEI	unicamente prodotti dell'acquicoltura.»;
-----	--------	--

- b) tra le voci relative al Brasile e a Bahamas è inserita la seguente voce:

«BQ	BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA»;	
-----	---------------------------------	--

- c) la voce relativa al Togo è sostituita dalla seguente:

«TG	TOGO».	
-----	--------	--

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012

Per la Commissione
 Maroš ŠEFČOVIČ
 Vicepresidente